

Pubblicato il 03/06/2021

N. 00575/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00659/2020 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 659 del 2020, proposto da

-Ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Gallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Busca, via Umberto Primo 81;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Cuneo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria *ex lege* in Torino, via dell'Arsenale, 21;

per l'annullamento

- del provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione (Cat. A12 n. -OMISSIS-/Imm.), notificato in data 21/05/2020, a firma del Questore di Cuneo;
- degli atti tutti presupposti, antecedenti, consequenziali e, comunque, connessi al procedimento, con particolare riferimento al preavviso di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 10-*bis* della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., notificato in data 11 febbraio 2020, e per ogni ulteriore statuizione di legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2021 il dott. Angelo Roberto Cerroni e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 25, co. 2 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Il sig. -ricorrente-presentava alla Questura di Cuneo domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione in data 21 giugno 2019.

2. – Con comunicazione del 3 febbraio 2020, notificata nelle mani dell'interessato il giorno 11 febbraio 2020, la Questura adottava un preavviso di rigetto in quanto lo straniero avrebbe chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno oltre il limite temporale imposto dall'art. 5, co. 4 d.lgs. 286/1998 e risulterebbe gravato dall'ammonimento n. 112/18 emesso dal Questore di Cuneo il 27 aprile 2018. Successivamente, l'Amministrazione ha adottato il decreto di rigetto dell'istanza in data 20 aprile 2020 reiterando i motivi ostativi già esternati del preavviso di rigetto, ossia la tardività dell'istanza e il precedente ammonimento riportato dall'interessato.

3. – Il sig. -ricorrente-ha adito questo Tribunale per ottenere la caducazione del provvedimento questorile affidando il gravame a due mezzi di ricorso, accompagnati da istanza di sospensione interinale.

3.1. – In primo luogo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 3 e 7 della legge n. 241 del 1990, dei principi del giusto procedimento nonché l'eccesso di potere per travisamento di fatti e carenza istruttoria. L'Amministrazione, in pratica, avrebbe erroneamente valutato come ostativa al rilascio del titolo di soggiorno la mera inosservanza del termine di cui all'art. 5, co. 4 d.lgs. 286/1998 nonostante l'antitetico orientamento pretorio che ascrive carattere sollecitatorio e ordinatorio al termine *de quo*.

3.2. – I medesimi vizi sono dedotti sotto altro, concorrente profilo giacché la Questura non avrebbe offerto alcun elemento motivazionale chiarificatore circa la portata ostativa dell'ammonimento menzionato nel corpo del provvedimento, né si evincerebbero i fatti asseritamente commessi alla base della valutazione prognostica negativa.

4. – Il Ministero dell'interno, nel costituirsi in giudizio, ha contro-dedotto ai motivi di gravame veicolati dal ricorrente e ne ha domandato la reiezione.
5. – In esito alla camera di consiglio del 14 ottobre 2020, il Collegio ha valutato favorevolmente l'istanza cautelare rimarcando la natura acceleratoria e non perentoria del termine di cui all'art. 5, co. 4 d.lgs. 286/1998 e dell'omesso giudizio di bilanciamento di interessi previsto per lo straniero che abbia fatto ingresso nel territorio nazionale per via di ricongiungimento familiare.
6. – La causa è venuta in discussione all'udienza pubblica del 26 maggio 2021 ed è stata trattenuta in decisione senza discussione orale ai sensi dell'art. 25, co. 2 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
7. – Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento per le ragioni che si illustrano di seguito.
8. – Quanto al primo motivo di gravame, il Collegio si sofferma sul dettato testuale dell'art. 5, co. 4 d.lgs. 286/1998 giusta il quale *“il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal [...] testo unico”*. Prendendo le mosse dal dato strettamente letterale il termine ivi dettato non è accompagnato da alcun sintagma o locuzione che ne espliciti il carattere perentorio, dunque ivi soccorrerà in via analogica il disposto dell'art. 152, co. 2 c.p.c. per cui *“i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori”*.
9. – Inoltre, sul versante teleologico, il Collegio condivide il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa che propugna il carattere acceleratorio e non perentorio del termine *de quo* essendo previsto al fine di consentire il tempestivo disbrigo della procedura ed evitare che lo straniero si possa trovare in una situazione di irregolarità, con la conseguenza che il mero ritardo nella presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno non costituisce ragione sufficiente per il rifiuto (*cf.* T.A.R. Torino, (Piemonte) sez. I, 14/10/2020, n.607; Cons. Stato, sez. III, n. 1228 del 2019). Segue da ciò che sussiste l'obbligo per l'Amministrazione, destinataria di una tardiva domanda di rinnovo del permesso di soggiorno – come nel caso di specie - di non arrestarsi al rilievo dell'intempestività della sua presentazione, ma di esaminarla comunque per accertare se siano venuti meno i presupposti, originariamente sussistenti, per il rinnovo del titolo, della cui mancanza il ritardo può costituire indice rivelatore (T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. IV, 27/04/2020, n.825).
10. – Anche il concorrente motivo di doglianza si presenta suscettibile di favorevole scrutinio per le ragioni che si vanno ad esporre al fine di una compiuta disamina della fattispecie provvedimentale e una chiara delimitazione della portata conformativa della presente pronuncia in sede di ri-edizione del potere.
11. – Orbene, la Questura si sarebbe limitata a richiamare laconicamente un previo ammonimento riportato dall'interessato senza attendere ad alcun passaggio motivazionale che desse ragioni delle valutazioni di pericolosità sociale scaturenti da tale misura e del bilanciamento con gli altri interessi coinvolti.
12. – A tal riguardo, preme rammentare che l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 286/1998 dispone, per quanto interessa in questa sede, che non è ammesso in Italia lo straniero che *“sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone”*.
13. – L'art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998 stabilisce, sempre per quanto qui interessa, che il rinnovo del permesso di soggiorno è rifiutato *“quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili”*, fermo restando che, nel valutare la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, l'Amministrazione deve sempre tener conto *“anche [...] della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”*.
14. – Alla luce di tali disposizioni l'Amministrazione – secondo una consolidata e condivisibile giurisprudenza (*ex multis*, Consiglio di Stato, Sez. III, 11 maggio 2018, n. 2830; id., 29 dicembre 2017, n. 6186) – in sede di rinnovo del permesso di soggiorno è tenuta a valutare anche la condizione familiare dello straniero, in quanto l'interesse alla tutela della sicurezza pubblica deve essere bilanciato con l'interesse alla vita familiare sua e dei suoi congiunti. Pertanto, il provvedimento di diniego non può essere motivato facendo riferimento solo alla presenza di motivi ostativi al rinnovo del permesso, senza far luogo alla valutazione comparativa (da esplicitare in motivazione) di profili quali: la natura e la gravità del reato

commesso dall'interessato; la durata del suo soggiorno in Italia; il lasso di tempo trascorso dalla commissione del reato e la condotta durante tale periodo; la nazionalità delle diverse persone interessate; la situazione familiare dell'interessato e, segnatamente, all'occorrenza, la durata del suo matrimonio; altri fattori che testimonino l'effettività di una vita familiare in seno alla coppia; il fatto che dal matrimonio siano nati dei figli e la loro età; le difficoltà che il coniuge o i figli rischiano di trovarsi ad affrontare in caso di espulsione, l'interesse e il benessere dei figli, la solidità dei legami sociali, culturali e familiari con il paese ospite.

15. – Nel caso di specie, l'Amministrazione era ben a conoscenza che il ricorrente avesse fatto ingresso nel territorio nazionale per motivi di ricongiungimento familiare nell'anno 1996 e da quel momento abbia soggiornato continuativamente in Italia in virtù di successivi titoli di soggiorno sino a quello denegato oggetto del presente giudizio.

16. – Tuttavia, la Questura, pur menzionandole *in incipit* del preambolo provvedimento, omette di ponderare siffatte circostanze nel giudizio di bilanciamento nella parte motiva, limitandosi ad esporre la circostanza della tardività, già esaminata col primo motivo, e quella del previo ammonimento, da cui inferisce per via automatica e scevra di alcuna argomentazione la determinazione finale di rigetto.

17. – Sicché, il *modus procedendi* dell'Amministrazione si appalesa viziato da eccesso di potere per carenza istruttoria e motivazionale, con consequenziale accoglimento anche del secondo motivo di censura azionato dal ricorrente.

18. – In definitiva, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, l'impugnato diniego deve essere annullato, con conseguente obbligo del Questore di Cuneo di provvedere nuovamente sulla domanda del ricorrente, accertando dapprima, anche alla luce di "*sopraggiunti nuovi elementi*", l'attuale sua situazione familiare e socio-lavorativa - operando poi la ponderazione comparativa dei contrapposti interessi, come richiesto dall'art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998, e dando infine atto in motivazione di tutti gli elementi presi in considerazione e dell'esito della valutazione discrezionale.

19. – In considerazione della mancata partecipazione procedimentale dell'interessato, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente. Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Flavia Risso, Primo Referendario

Angelo Roberto Cerroni, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Angelo Roberto Cerroni

IL PRESIDENTE

Vincenzo Salamone

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.